

Bruxelles, 18 dicembre 2014
(OR. en)

17068/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0353 (NLE)**

EEE 83
UD 289

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 dicembre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 741 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE, istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo, in merito alla sostituzione del protocollo 4 di detto accordo (Norme di origine) con un nuovo protocollo conforme alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 741 final.

All.: COM(2014) 741 final



Bruxelles, 17.12.2014
COM(2014) 741 final

2014/0353 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE, istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo, in merito alla sostituzione del protocollo 4 di detto accordo (Norme di origine) con un nuovo protocollo conforme alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ (“la convenzione”) stabilisce disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.

L’UE ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011 e ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario della convenzione il 26 marzo 2012. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l’Unione europea il 1° maggio 2012. La Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein, le altre parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo² (“l’accordo SEE”), hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011, il 30 giugno 2011 e il 15 giugno 2011, e hanno depositato i propri strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 9 novembre 2011, il 12 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein rispettivamente il 1° gennaio 2012, il 1° maggio 2012 e il 1° gennaio 2012.

L’articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. Di conseguenza, nell’accordo SEE, il protocollo 4 sulle norme di origine deve essere sostituito da un nuovo protocollo che faccia riferimento, nella misura del possibile, alla convenzione. Allo stesso tempo, il testo del protocollo 4 è aggiornato per renderlo conforme, tra l’altro, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La presente proposta sostituisce interamente il protocollo 4 con un nuovo protocollo, al fine di accrescerne la leggibilità a vantaggio degli operatori economici e delle amministrazioni. Rispetto al protocollo attuale, le modifiche sono le seguenti:

1. l’articolo 3 è modificato al fine di estendere l’applicazione del cumulo diagonale di origine a tutti i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea³, uno degli obiettivi principali della convenzione. Il riferimento ai paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea è inserito all’articolo 3, paragrafo 1, onde evitare di ricorrere obbligatoriamente al certificato EUR-MED. Per lo stesso motivo, il riferimento alle Isole Fær Øer è spostato dall’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 3, paragrafo 1.
2. Nell’indice, il titolo dell’articolo 32 “Assistenza reciproca” è sostituito da “Cooperazione amministrativa”.
3. Nell’indice alla voce “Dichiarazioni comuni” e all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, all’articolo 4, paragrafo 2 e all’articolo 31, paragrafo 1, nonché nelle dichiarazioni comuni, il termine “Comunità” è sostituito da “Unione europea”.

¹ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

² GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

³ Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo ai sensi della risoluzione UNSCR 1244/99.

4. All'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 3, e all'articolo 32, paragrafo 1, i termini "Commissione delle Comunità europee" sono sostituiti da "Commissione europea".
5. All'articolo 5, paragrafo 2, i termini "non sono utilizzati" sono sostituiti da "non dovrebbero essere utilizzati".
6. All'articolo 6, paragrafo 1, la seguente lettera n) è inserita dopo la lettera m):
"n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;"
Le lettere da n) a p) diventano le lettere da o) a q).
7. Il titolo dell'articolo 32 è sostituito dal titolo seguente:
"Cooperazione amministrativa"

Il contenuto degli allegati da I a IVb è sostituito da un riferimento alla convenzione.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Gli Stati membri dell'Unione europea sono stati consultati in merito al progetto di decisione del Consiglio nel corso della riunione del comitato del codice doganale, sezione dell'origine, tenutasi il 13 maggio 2013. Le parti contraenti della convenzione sono state consultate nel corso della riunione del gruppo di lavoro paneuromediterraneo del 14 e del 15 maggio 2013.

Non è stato necessario consultare esperti esterni. Non è stato inoltre necessario realizzare una valutazione d'impatto poiché gli adeguamenti proposti sono di natura tecnica e non modificano nella sostanza il protocollo sulle norme di origine attualmente in vigore.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

La base giuridica della modifica proposta è l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

La presente proposta annulla e sostituisce il documento COM(2012)133 final del 22 marzo 2012.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE, istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo, in merito alla sostituzione del protocollo 4 di detto accordo (Norme di origine) con un nuovo protocollo conforme alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo⁴, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo⁵ ("l'accordo") riguarda le norme di origine.
- (2) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee⁶ ("la convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.
- (3) L'Unione europea, la Norvegia e il Liechtenstein hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011 e l'Islanda ha firmato la convenzione il 30 giugno 2011.
- (4) L'Unione europea, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein hanno depositato i propri strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012, il 9 novembre 2011, il 12 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per l'Islanda il 1° maggio 2012 e per la Norvegia e il Liechtenstein il 1° gennaio 2012.
- (5) L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. Di conseguenza, nell'accordo, è opportuno sostituire il protocollo 4 relativo alle norme di

⁴ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁵ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁶ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

origine con un nuovo protocollo che sia in linea con la convenzione e che vi faccia quanto più possibile riferimento.

- (6) È pertanto opportuno che l'Unione europea adotti in sede di Comitato misto SEE la posizione definita nell'allegato progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE, istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo, in merito alla sostituzione del protocollo 4 (Norme di origine) di detto accordo con un nuovo protocollo che sia conforme alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e che vi faccia quanto più possibile riferimento, è definita nel progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato.

I rappresentanti dell'Unione nel Comitato misto SEE possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione del Comitato misto SEE senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del Comitato misto SEE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*